

**1 Il Reg. CE 882/04 per l'esecuzione dei controlli ufficiali prevede che:**

- a) Il controllo ufficiale deve essere eseguito secondo procedure documentate che comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali
- b) Il controllo ufficiale sia condotto con una frequenza minima, uniforme su tutto il territorio comunitario
- c) Il controllo ufficiale sia efficace, proporzionale e dissuasivo
- d) Il controllo ufficiale sia svolto esclusivamente da personale qualificato e accreditato secondo procedure documentate

**2 Ai sensi del Reg. Ce 882/04 L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:**

- a) L'adozione di provvedimenti sanzionatori volti a risolvere la non conformità riscontrata
- b) La sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo
- c) L'adozione di ordinanze sindacali per la rimozione delle non conformità riscontrate
- d) Il sequestro degli animali o dei prodotti non conformi che rappresentino un rischio per la salute pubblica

**3 La valutazione del rischio, ai sensi del Reg. 178/2002 è definita come:**

- a) La valutazione della probabilità con cui un pericolo per il consumatore si concretizzi
- b) L'esecuzione di un numero sufficiente di analisi volte a valutare il rischio di un alimento o di un mangime
- c) Un processo costituito da tre fasi : individuazione del pericolo, gestione del pericolo e comunicazione del rischio
- d) Un processo costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio

**4 Ai sensi del Reg. CE 852/2004 i produttori primari che allevano animali devono:**

- a) Adottare adeguati sistemi di autocontrollo per monitorare i pericoli chimici, fisici, biologici
- b) Predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP
- c) Adottare misure adeguate per tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi
- d) Adottare adeguati sistemi di autocontrollo per prevenire i pericoli chimici, fisici, biologici secondo i principi del sistema HACCP

**5 Nella produzione di mangimi composti per il commercio è ammesso l'utilizzo di un additivo non incluso nel registro comunitario degli additivi di cui al Reg. Ce 1831/2003?**

- a) Sì, purché il produttore effettui preventivamente la registrazione dell'additivo sul registro comunitario delle materie prime di cui al Reg. CE 767/2009
- b) Sì, purché l'additivo sia già autorizzato per la produzione di alimenti per l'uomo
- c) No
- d) Sì, ma esclusivamente per la produzione di mangimi destinati ad animali non DPA

**6 Quali sono i componenti analitici che devono essere obbligatoriamente indicati in etichetta nei mangimi complementari destinati ai ruminanti ?**

- a) Proteina grezza, Cellulosa grezza , Oli e grassi grezzi , Ceneri grezze, Magnesio  $\geq 0,5\%$
- b) Proteina grezza, Cellulosa grezza , Oli e grassi grezzi , calcio, Lisina
- c) Proteina grezza, Cellulosa grezza , Ceneri grezze, Metionina
- d) Proteina grezza , Oli e grassi grezzi , Ceneri grezze, calcio, zinco

**7 Qual è il limite legale di aflatossina B1 in mangimi completi e complementari per animali da latte?**

- a) 0,010 mg/kg
- b) 0,020 mg/kg
- c) 0,05 mg/kg
- d) 0,005 mg/kg

**8 Ai sensi del D.lg n. 90/93 il produttore di mangimi medicati deve annotare giornalmente e, comunque, non oltre le 24 ore successive alla produzione, in un apposito registro, le seguenti indicazioni:**

- a) Il nome ed indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione e il numero di ricetta rilasciata
- b) Il nome e l'indirizzo dell'allevatore o del detentore degli animali o del distributore autorizzato cui viene inviato il mangime medicato; il nome ed indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione
- c) Il nome e l'indirizzo dell'allevatore autorizzato e del trasportatore che consegna il mangime medicato
- d) Tutte le indicazioni di cui ai punti a) b) c)

**9 Ai sensi del D.lgs n. 90/93 il veterinario può prescrivere sotto la propria responsabilità la fabbricazione di mangimi medicati contenenti più di una premiscela medicata autorizzata alle seguenti condizioni:**

- a) La somma dei principi attivi medicamentosi contenuti nelle premiscele non sia superiore a 3
- b) Le premiscele utilizzate siano comunque registrate per l'utilizzo nelle specie per le quali vengono prescritte
- c) Non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie o per la categoria animale in questione
- d) Le premiscele utilizzate non contengano C.I.A. (Critical Important Antimicrobials)

**10 Ai sensi del Decreto 16 novembre 1993 chiunque fabbrichi mangimi medicati per la vendita è tenuto a:**

- a) Sottoporre a controllo analitico i mangimi medicati almeno una volta per giornata lavorativa per almeno una delle sostanze farmacologicamente attive utilizzate
- b) Sottoporre a controllo analitico i mangimi medicati almeno una volta per giornata lavorativa per tutte le sostanze farmacologicamente attive utilizzate nella giornata di produzione
- c) Sottoporre a controllo analitico i mangimi medicati per evidenziare fenomeni di contaminazione crociata su tutti i lotti di produzione per ogni singola molecola
- d) Sottoporre a controllo analitico i mangimi medicati per verificare la corrispondenza del principio attivo almeno ogni cento miscelate

**11 Per quali delle seguenti micotossine sono previsti limiti legali nei mangimi per i suini?**

- a) D.O.N. (Deossinivalenolo)
- b) Ocratossina
- c) Zearalenone
- d) Fumonisine

**12. La presenza di OGM autorizzati in % non superiore a 0,9% in un mangime composto, in assenza di indicazioni sull'etichetta della presenza di OGM, è da considerarsi:**

- a) Conforme
- b) Conforme purché le tracce di OGM siano accidentali o tecnicamente inevitabili
- c) Non conforme
- d) Conforme purché il mangime non sia utilizzato in un allevamento "biologico"

**13 Il produttore di mangimi che produca mangimi per conto terzi, destinati ad animali allevati per la produzione di alimenti, deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo, ai sensi del Reg. Ce n. 183/2005, i seguenti campioni:**

- a) Ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato
- b) Tutti gli ingredienti utilizzati e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato
- c) Ciascuna partita di materie prime e di prodotto fabbricato risultato non conforme alle verifiche in autocontrollo
- d) Tutte le partite di mangime composto prodotto e immesso sul mercato

**14 Un impianto di produzione di mangimi per ruminanti e per suini che utilizzi farine di pesce deve garantire il mantenimento dei seguenti requisiti previsti dal Reg. Ce n. 999/2001 e s.m.:**

- a) Utilizzare le farine di pesce esclusivamente nelle giornate in cui non vengano prodotti mangimi per ruminanti
- b) Dotarsi di documentate procedure di pulizia degli impianti da effettuarsi dopo l'utilizzo delle farine di pesce
- c) Dotarsi di documentate procedure di pulizia degli impianti e di un piano di campionamento mirato per monitorare la cross-contaminazione con le farine di pesce
- d) Produrre i mangimi per ruminanti in impianti fisicamente separati da quelli in cui si producono i mangimi per suini contenenti la farina di pesce

**15 In quale caso un medicinale autorizzato per l'uso umano può essere prescritto in deroga da un veterinario per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti, ai sensi del D.lgs n. 193/2006?**

- a) Solo al fine di evitare all'animale un evidente stato di sofferenza
- b) Solo al fine di evitare all'animale un evidente stato di sofferenza e in assenza di un medicinale veterinario registrato per altra specie, e solo se la sostanza farmacologicamente attiva è inclusa nella tabella I Allegato Reg. n. 37/2010 CE
- c) Solo al fine di evitare all'animale un evidente stato di sofferenza e in assenza di un medicinale veterinario registrato per altra specie
- d) Solo al fine di evitare all'animale un evidente stato di sofferenza ma solo se la sostanza farmacologicamente attiva è inclusa nella tabella I Allegato Reg. n. 37/2010 CE

**16 Il tempo di attesa prima della macellazione e della trasformazione del latte dopo un trattamento in deroga effettuato utilizzando un medicinale veterinario registrato per altra specie deve essere:**

- a) Non inferiore a 10 gg. per il latte e 28 gg. per la carne, esclusi grasso e frattaglie
- b) Non inferiore a 5 gg. per il latte e 28 gg. per la carne, inclusi grasso e frattaglie
- c) Non inferiore a 7 gg. per il latte e 28 gg. per la carne, inclusi grasso e frattaglie
- d) Non inferiore a 5 gg. per il latte e 21 gg. per la carne, inclusi grasso e frattaglie

**17 I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono, ai sensi del D.lgs n. 193/2006:**

- a) Prescrivere una quantità massima di farmaci corrispondente alle necessità dell'allevamento per 7 giorni
- b) Limitare la quantità dei farmaci prescritti al minimo necessario per il trattamento o la terapia
- c) Prescrivere una quantità massima di farmaci al fine che non ne risultino residui inutilizzati
- d) Prescrivere una quantità di farmaci corrispondente alle necessità dell'allevamento per massimo 30 giorni

**18 Il titolare di autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, autorizzato anche alla vendita diretta, può vendere premiscele medicate registrate per animali destinati alla produzione di alimenti solo alle seguenti condizioni:**

- a) Le premiscele medicate siano destinate solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati
- b) Le premiscele medicate siano destinate solo ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali.
- c) Le premiscele medicate siano prescritte con ricetta in triplice copia per animali destinati alla produzione di alimenti
- d) Le premiscele medicate siano destinate solo ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali e le premiscele medicate siano prescritte con ricetta in triplice copia per animali destinati alla produzione di alimenti

**19 Il veterinario che rilevi una reazione avversa su di un animale sottoposto a trattamento farmacologico è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2006, a:**

- a) Trasmettere la scheda di segnalazione alla AUSL competente e al centro regionale di farmacovigilanza entro 30 gg. dall'evento
- b) Trasmettere la scheda di segnalazione al centro regionale di farmacovigilanza entro 30 gg dall'evento
- c) Trasmettere la scheda di segnalazione alla AUSL competente entro 6 gg lavorativi dall'evento
- d) Trasmettere la scheda di segnalazione al centro regionale di farmacovigilanza e al Ministero della Salute entro 15 gg. lavorativi dall'evento

**20 Ai sensi del D.Lgs. n. 158/2006 Il trattamento illecito consta in:**

- a) L'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) L'utilizzazione dolosa di sostanze o prodotti non autorizzati
- c) L'utilizzazione dolosa di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti
- d) L'utilizzazione di sostanze farmacologicamente attive non autorizzate o a condizioni diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti

**21 Un equide destinato alla produzione di alimenti che venga trattato con un farmaco contenente una delle sostanze essenziali contemplate dal Reg. CE n. 1950/2006 e s.m., a quale tempo di sospensione deve essere sottoposto prima dell'eventuale invio alla macellazione per la produzione di alimenti?**

- a) 28 gg come per tutti i trattamenti in deroga di cui all'art. 11 D.Lgs n. 193/2006
- b) 90 gg
- c) 6 mesi
- d) non può più essere destinato alla produzione di alimenti

**22 E' possibile prescrivere a un farmacista la preparazione estemporanea di un medicinale veterinario per un animale destinato alla produzione di alimenti?**

- a) Si sempre, purché la prescrizione sia volta ad evitare all'animale evidenti stati di sofferenza
- b) Si ma solo in assenza di medicinali veterinari o per uso umano che possano evitare all'animale evidenti stati di sofferenza
- c) No, le preparazioni galeniche possono essere prescritte in deroga solo per animali d'affezione
- d) Si ma solo se la sostanze farmacologicamente attive del medicinale siano incluse nella tabella 1 dell'Allegato al Reg. Ce n. 37/2010

**23 In caso di alimentazione in gruppo non “ad libitum” quali sono le condizioni che devono essere garantite nell'allevamento dei suini?**

- a) Devono essere garantiti almeno 2 pasti al giorno
- b) Deve essere garantito almeno 1 pasto al giorno e ciascun suino deve poter accedere contemporaneamente agli alimenti
- c) Devono essere garantiti almeno 2 pasti al giorno e ciascun suino deve poter accedere contemporaneamente agli alimenti
- d) Devono essere garantiti almeno 2 pasti al giorno che garantiscano il fabbisogno fisiologico degli animali

**24 I vitelli in allevamento possono essere legati:**

- a) Esclusivamente nei primi 15 gg. di vita e per un periodo massimo di un ora al momento della somministrazione di latte
- b) Solo negli intervalli tra i pasti
- c) Solo su prescrizione medico veterinaria
- d) Solo se stabulati in gruppo e per un periodo massimo di un ora al momento della somministrazione di latte

**25 La densità massima d'allevamento per i polli da carne è:**

- a) 33 kg/m<sup>2</sup>
- b) 33 kg/m<sup>2</sup> derogabili sino a 40 Kg/ m<sup>2</sup>
- c) 33 kg/m<sup>2</sup> derogabili sino a 42 Kg/ m<sup>2</sup>
- d) 33 kg/m<sup>2</sup> derogabili sino a 39 Kg/ m<sup>2</sup>

**26 Le gabbie modificate per le galline ovaiole devono presentare le seguenti caratteristiche:**

- a) Essere dotate di un nido, di posatoi che offrano 15 cm per gallina, di una fonte di calore per l'inverno
- b) Essere dotate di un nido, di posatoi che offrano 15 cm per gallina, di dispositivi per accorciare le unghie qualora siano disponibili sul mercato
- c) Essere dotate di un nido, di un sistema di abbeveraggio e di lettiera in sabbia
- d) Essere dotate di un nido, di posatoi che offrano 15 cm per gallina e di una fonte di illuminazione

**27 Durante le operazioni di carico–scarico nel trasporto di animali zootecnici gli strumenti che trasmettono scariche elettriche possono essere utilizzati:**

- a) Sì ma solo su animali adulti
- b) Sì ma solo su bovini e suini adulti
- c) Mai
- d) Solo su animali adulti nelle operazioni di scarico presso i macelli

**28 Gli animali ammalati o che presentino una lesione possono essere ritenuti idonei al trasporto:**

- a) Solo se il viaggio è inferiore alle 8 ore e un veterinario emetta un parere favorevole al loro trasporto
- b) Mai
- c) Solo se trasportati verso il macello e un veterinario emetta un parere favorevole al loro trasporto
- d) Solo nel caso presentino lesioni o malattie lievi e un veterinario emetta parere favorevole al loro trasporto

**29 A quale età i suini devono poter disporre in permanenza di acqua fresca?**

- a) Dal 1° gg. di vita
- b) A partire dalla seconda settimana di età
- c) Dal 15° gg. di vita
- d) Dal primo giorno di svezzamento

**30 La superficie libera a disposizione di ciascuna scroffetta allevata in gruppo deve essere di almeno:**

- a) 2,25 mq
- b) 1,64 mq
- c) 2,70 mq
- d) 1,00 mq

**31 A quale categoria di s.o.a. appartengono le carcasse di animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti con sostanze vietate?**

- a) Categoria 1 o 2 in relazione alla quantità di sostanza vietata riscontrata nella carcassa
- b) Categoria 1
- c) Categoria 2
- d) Tutte e tre le ipotesi a) b) c)

**32 Le carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, sono utilizzabili come sottoprodotti di:**

- a) Cat. 1 o 2
- b) Cat. 2 o 3 in relazione alla destinazione d'uso
- c) Cat. 3
- d) Nessuna delle ipotesi a) b) c)

**33. I sottoprodotti di categoria 1 possono essere utilizzati per l'alimentazione animale:**

- a) Mai
- b) Per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione
- c) Per l'alimentazione in canili autorizzati
- d) Per animali da pelliccia

**34 Il trasporto dei s.o.a. greggi destinati alla produzione di alimenti per animali d'affezione deve avvenire:**

- a) A temperatura ambiente purché vengano poi sottoposti a trattamenti termici certificati
- b) A temperatura controllata
- c) A temperatura di congelamento
- d) A temperatura controllata salvo che non vengano trasformati entro 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione

**35** Ai sensi del Reg. Ce n. 853/2004 la mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:

- a) Che non sia utilizzato per il consumo umano il latte di vacche che presentano segni clinici di malattie alla mammella, salvo che in ottemperanza alle istruzioni di un veterinario;
- b) Che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano
- c) Che il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli sia utilizzato solo se l'autorità competente lo ha approvato e in maniera tale da non determinare la presenza di residui di livello inammissibile nel latte
- d) Tutte e tre le opzioni a) b) c)

**36** Qual è il tenore massimo di aflatoxina M1 nel latte per uso alimentare, ai sensi del Reg. CE n. 1881/2006?

- a) 0,05 mg/Kg.
- b) 0,05 µg/Kg
- c) 0.05 ng/Kg
- d) 0,5 ng/Kg

**37** La produzione di latte da destinarsi alla trasformazione o al trattamento termico è soggetta a:

- a) Atto di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004
- b) Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Az. USL competente ai sensi del Reg. CE 852/2004
- c) Atto di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004
- d) Autorizzazione del Sindaco ai sensi del D.P.R. 320/54

**38** Nelle aziende produttrici di latte i locali per il magazzinaggio del latte crudo devono essere, ai sensi del Reg. Ce 853/2004:

- a) Opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti ed essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali
- b) Opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti e presentare pareti lavabili sino a mt. 2 di altezza
- c) Opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti e dotati di presidi per il lavaggio e la disinfezione
- d) Liberi da materiali estranei allo stoccaggio del latte e presentare pareti lavabili sino a mt. 2 di altezza

**39** Il valore del tenore di germi a 30°C per il latte destinato al trattamento termico è riferito ai seguenti parametri:

- a) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno un prelievo al mese
- b) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese
- c) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese
- d) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese

**40** Nel caso il tenore in cellule somatiche non risulti conforme al termine del periodo di osservazione di mesi 3, quale provvedimento deve adottare l'Autorità Competente ai sensi del Reg. Ce n. 854/2004 e alle Linee guida nazionale per i controlli ufficiali sul latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione?

- a) Il divieto del conferimento del latte per uso alimentare
- b) La concessione di un ulteriore periodo di tempo per rientrare nei limiti legali a condizione che la ditta di trasformazione sia disponibili alla lavorazione condizionata dei prodotti
- c) La concessione di un ulteriore periodo di tempo per rientrare nei limiti legali nel caso il produttore non abbia usufruito di tale deroga nel corso degli ultimi 12 mesi
- d) La concessione di un ulteriore periodo di tempo per rientrare nei limiti legali a condizione che la media geometrica mobile calcolata nel periodo di osservazione abbia evidenziato una situazione in costante miglioramento

MICROTEMI

- 1) Il candidato descriva quali siano i requisiti strutturali e gestionali a cui è tenuto a conformarsi un produttore di mangimi riconosciuto ai sensi del Reg. Ce 183/2005
  
- 2) Il candidato descrive quali siano i requisiti strutturali e gestionali richiesti per l'allevamento delle galline ovaiole in gabbia al fine della tutela del benessere animale